

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia)	3
Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

GIUNTA PLENARIA

Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.45.

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia).

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

Osserva che è stato presentato in data 20 marzo 2013 un ricorso, che fa seguito a un esposto inviato all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmesso alla Camera, da parte di Manuela Di Centa, candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione

Friuli-Venezia Giulia. Il ricorso – che di fatto investe più Circoscrizioni elettorali – verte, in particolare, sull'interpretazione e sull'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste deficitarie nel numero dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Tale ricorso, unitamente ad altri ricorsi vertenti su analoga materia, sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta in sede di esame della relazione nazionale.

Evidenzia che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscri-

zione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna).

Guglielmo VACCARO (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XI Circoscrizione Emilia-Romagna, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elet-

torali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XI Circoscrizione Emilia-Romagna, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.